



ITET - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico

**Cassandro-Fermi-Nervi**

Via Madonna della Croce, 265 - 76121 - Barletta (Bt) - Tel. 0883.575.881

**LA DIRIGENTE**

- Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, relativo al regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.L.vo n.150 del 27/10/2012;
- Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025;
- Vista la nota dell'INPS - Sede di Andria protocollo INPS.0901.31/12/2024.0366391, pervenuta il 01/01/2025 ed assunta al prot. n° 13 in data 02/01/2025, con la quale codesto istituto chiede il rimborso di € 1.679,54 per interessi di rivalsa;
- Visto il ricorso presentato da questa Istituzione scolastica con nota protocollo n. 0000306 in data 13/01/2025, avverso il suddetto provvedimento;
- Vista la deliberazione n. 930 del Comitato di Vigilanza nella seduta del 20/10/2025, pervenuta via pec ed assunta al protocollo n. 13494 in data 28/10/2025, con la quale è stata deliberata la reiezione del ricorso presentato da questa Istituzione scolastica;
- Vista la necessità di rifondere il credito suddetto nei termini previsti per evitare ulteriori aggravii di spesa;
- Vista la disponibilità finanziaria;

**DETERMINA**

di autorizzare, impegnare, liquidare e pagare il rimborso degli interessi di rivalsa all'INPS Sede di Andria per una spesa complessiva di € 1.679,54 (euro milleseicentotrentanove/54), da imputare al **Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 – A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

**La Dirigente**  
**Annalisa RUGGERI**

**Indirizzi di studio**

- Istituto Tecnico Economico «M. Cassandro»: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche serale) – Turismo
- Istituto Tecnico Tecnologico «E. Fermi»: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazione
- Istituto Tecnico Tecnologico «P. L. Nervi»: CAT Geometra (anche serale) – Chimica e Materiali, Biotec. ambientali e sanitarie

**Altre informazioni**

- CF: 90111850724 ■ CM diurno: BTDD32000N ■ CM serale: BTDD320503 ■ Codice di fatturazione: UF8KUS ■ Cod IPA: itcfn
- e-mail: btdd32000n@istruzione.it ■ PEC: btdd32000n@pec.istruzione.it ■ sito web: www.CassandroFermiNervi.edu.it



ITET - Istituto Tecnico Economico e Tecnologico

**Cassandro-Fermi-Nervi**

Via Madonna della Croce, 265 - 76121 - Barletta (Bt) - Tel. 0883.575.881

Protocollo e data in segnature

Spett.le

INPS – Direzione Provinciale di Andria

Via Guido Rossa, 12 - ANDRIA (BT)

[direzione.provinciale.andria@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.andria@postacert.inps.gov.it)

Oggetto: Richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e ss.mm..

Si riscontra la nota di pari oggetto del 31/12/20204, prot. n° INPS.0901.31/12/2024.0366391, pervenuta il 01/01/2025 ed assunta al prot. n° 13 in data 02/01/2025, con la quale codesto istituto chiede il rimborso di € **1.679,54** per le prestazioni indicate nell'allegato elenco e per i ritardi nello stesso evidenziati, per comunicare che la scrivente istituzione scolastica non è tenuta ad alcun rimborso a titolo di interessi per ritardato pagamento delle prestazioni per tardiva trasmissione dei documenti di rito durante il periodo di **emergenza COVID19** (cfr. data di cessazione 31/08/2020).

**Di seguito le motivazioni.**

La giurisprudenza consolidata in materia (Sentenza del Tribunale di Milano n. 1248/2010 richiamata da parere dell'Avvocatura distrettuale di Milano del 2013) prevede che, per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, occorre:

- la prova del **comportamento colposo** dell'amministrazione datrice;
- la **prova del relativo danno**, non essendo sufficiente la produzione di meri prospetti relativi al pagamento degli interessi sul TFR da parte dell'INPS, occorre, cioè, che per ciascuna posizione di cui al prospetto allegato, non solo sia evidenziato l'effettivo ritardo con cui l'ufficio scrivente ha trasmesso i dati, ma anche che tale ritardo sia ingiustificato;
- la prova del **danno effettivo** subito dall'INPS, poiché la mera corresponsione degli interessi non è sufficiente, dovendosi presumere che, nelle more della tardiva corresponsione del TFR, l'INPS abbia potuto continuare a disporre dei relativi capitali, già accantonati presso l'Ente, lucrando di conseguenza gli interessi sul loro deposito.

Codesto Ente, quindi, è tenuto a spiegare per quali ragioni l'erogazione degli interessi legali, su importi già in suo possesso tardivamente corrisposti agli aventi diritto, produca un danno a suo carico, ed inoltre perché tale ipotetico danno vada individuato nell'intero importo degli interessi pagati e non già, più correttamente, nella differenza tra la somma erogata a titolo di interessi e quella percepita, sempre a titolo di interessi, per il periodo in cui la somma capitale è rimasta presso la tesoreria dell'INPS o, comunque, nella disponibilità dello stesso ente.

Per tutti i su esposti motivi la richiesta risarcitoria è viziata nel merito e nella legittimità stante, per altro, la violazione dell'art. c. 4, art. 3, della Legge n. 241/90 e s.m. per cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Non essendo possibile produrre ricorso tramite accesso telematico al sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)), il presente viene inviato e/o anticipato via **pec** alla sede competente territoriale, per chiedere la revoca e/o l'annullamento dell'atto di cui all'oggetto.

Alla luce delle su esposte considerazioni **l'atto è nullo**.

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**Pietro di TOMA**

**La Dirigente**

**Annalisa RUGGERI**

**Indirizzi di studio**

- Istituto Tecnico Economico «M. Cassandro»: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche serale) – Turismo
- Istituto Tecnico Tecnologico «E. Fermi»: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazione
- Istituto Tecnico Tecnologico «P. L. Nervi»: CAT Geometra (anche serale) – Chimica e Materiali, Biotec. ambientali e sanitarie

**Altre informazioni**

- CF: 90111850724 ■ CM diurno: BTDD32000N ■ CM serale: BTDD320503 ■ Codice di fatturazione: UF8KUS ■ Cod IPA: itcfn
- e-mail: [btdd32000n@istruzione.it](mailto:btdd32000n@istruzione.it) ■ PEC: [btdd32000n@pec.istruzione.it](mailto:btdd32000n@pec.istruzione.it) ■ sito web: [www.CassandroFermiNervi.edu.it](http://www.CassandroFermiNervi.edu.it)

Firmato digitalmente da Pietro di Toma

Firmato digitalmente da Annalisa Ruggeri



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Sede di: ANDRIA

Data Protocollo 31/12/2024

Protocollo n° INPS.0901.31/12/2024.0366391

BTTD32000N@PEC.ISTRUZIONE.IT  
ISTITUTO TECNICO CASSANDRO FERMI NERVI  
VIA MADONNA DELLA CROCE 265  
76121 BARLETTA BT

Firmato digitalmente da Annalisa Ruggeri

A: ISTITUTO TECNICO  
CASSANDRO FERMI NERVI

**OGGETTO:** Richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche.

Con riferimento alle prestazioni che l'Istituto ha pagato nel periodo 10/2024 - 11/2024 si fa presente che sono stati erogati interessi per ritardato pagamento delle prestazioni nonché per ritardata emissione di atti di riconoscimento del diritto a riscatto, in conseguenza della tardiva trasmissione della documentazione di rito, relativamente ai dipendenti di cui all'elenco allegato.

Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a rimborsare all'INPS, entro e non oltre il giorno 16 successivo alla scadenza dei 90 giorni dalla ricezione della presente, l'importo di € 1.679,54 (milleseicentoseptantanove/54), relativo alle prestazioni indicate nel suddetto elenco e per i ritardi nello stesso evidenziati.

L'importo di cui sopra dovrà essere versato tramite F24.

La stampa dell'F24 (precompilato) può essere effettuata dal portale INPS accedendo alla sezione "Gestione Rivalse" presente all'interno dell'area riservata per utenti di Enti e Amministrazioni.

Qualora codesta Amministrazione non adempia alla rifusione del credito di cui sopra nei termini previsti, questo Istituto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per il recupero del credito, con aggravio di ulteriori interessi di mora a far data dalla scadenza della presente diffida di pagamento e messa in mora, oltre agli oneri aggiuntivi connessi all'azione di recupero.

Codesta amministrazione può contestare la presente richiesta attraverso la specifica procedura on line. In ogni caso restano fermi i termini per il ricorso amministrativo al comitato di Vigilanza della Gestione competente: 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione (art. 2 D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

Il ricorso può essere presentato esclusivamente con accesso telematico, tramite Pin, al sito internet dell'Istituto ([www.inps.it](http://www.inps.it)) e successivamente si "servizi online" - ricorsi - Nuovo ricorso Gestione Dipendenti Pubblici

Qualora non intervenga alcuna decisione nei successivi 90 giorni, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

La S.V. potrà proporre ricorso, nei termini di legge, innanzi all'autorità giudiziaria competente in materia, da notificare

IL RESPONSABILE

F.to Dr. ANTONIO BALZANO

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39.  
Nota: ai sensi dell'art. 6, co. 2, L.412/91 non seguirà trasmissione  
dell'originale con firma autografa.

Firmato digitalmente da Annalisa Ruggeri

A: ISTITUTO TECNICO  
CASSANDRO FERMI NERVI

Allegato – Dettaglio pratiche

Pratica	Prestazione	gg	Interessi	Iscritto	Codice Fiscale	Data cessazione servizio	Data ricezione documento*	Data presentaz. domanda*	Motivo Cessazione
072202400177432	TFR	484	1679.54	GIUSEPPE PROTOPAPA	PRTGPP56L31I907A	31/08/2020	13/03/2024		

Firmato digitalmente da Annalisa Ruggeri

(\*) Nel caso di rivalsa interessi per ritardato pagamento TFS/TFR, per "Data ricezione documento" si intende l'arrivo in Istituto della documentazione/comunicazione di cessazione; in caso di rivalsa per ritardato invio del PR1, si intende per "Data ricezione documento" la "Data pervenuta", per "Data presentazione domanda" la "Data riferita" presenti nell'atto di Riscatto

**MODELLO DI PAGAMENTO  
F24 ENTI PUBBLICI****CONTRIBUENTE****DATI DELL'ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO**

CODICE FISCALE 9 0 1 1 1 8 5 0 7 2 4

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE	ISTITUTO TECNICO CASSANDRO FERMI NERVI
------------------------------------	--

**DATI DA INDICARE IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI**VERSAMENTO EFFETTUATO  
IN QUALITÀ DI

PER CONTO DI indicare il codice fiscale del soggetto per conto del quale si effettua il pagamento

## DETTAGLIO VERSAMENTO

[illegible][illegible]

5 FIRMATO digitalmente da Annalisa Ruggeri

EURO + 1679,54

DATA

giorno | mese | anno

SI AUTORIZZA ADDEBITO SU CONTO DI TESORERIA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Deliberazione n. 930**

OGGETTO: Ricorso n. 752500942 del 13/01/2025 proposto dall' ISTITUTO TECNICO CASSANDRO FERMI NERVI, identificativo codice fiscale 90111850724  
Direzione Provinciale di : ANDRIA - Gestione Dipendenti Pubblici

**IL COMITATO DI VIGILANZA PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO E LORO SUPERSTITI**

**Seduta del 20/10/2025**

- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, recante norme in materia di ricorsi amministrativi
- VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante norme di riorganizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;
- VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso l'INPDAP, attribuendo le relative funzioni all'INPS;
- VISTO l'art. 2 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368;
- VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2025, concernente la ricostituzione dei Comitati di Vigilanza delle gestioni autonome ex INPDAP e, in particolare, del Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

- VISTO il ricorso presentato da ISTITUTO TECNICO CASSANDRO FERMI NERVI in data 13/01/2025, avverso il provvedimento INPS.0901.31/12/2024.0366391 con il quale la Sede INPS ha richiesto la rivalsa delle somme corrisposte a titolo di interessi ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del D.P.R. 1032/73 e successive modifiche;
- PRESO ATTO che il ricorrente sostiene che la richiesta è illegittima in quanto generica e contraddittoria e in quanto manca la prova del comportamento colposo dell'Amministrazione datoriale e la prova del danno subito dall'Ente previdenziale;
- ESAMINATA la relazione predisposta dagli Uffici, in merito al ricorso in argomento, nella quale sono esposti gli elementi principali concernenti il provvedimento impugnato e le motivazioni relative, nonché le eccezioni sollevate nel ricorso stesso;
- VISTO l'art. 3 del DL n. 79/97, convertito in legge n. 140/97 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge n. 412/1991, che ha imposto all'INPS (ex INPDAP) di corrispondere ai beneficiari del trattamento TFS/ TFR, cioè a coloro che sono andati in pensione o che erano titolari di contratti a tempo determinato gli interessi moratori per i periodi di ritardata liquidazione imputabile agli Enti/Amministrazioni;
- VISTI i messaggi Hermes n. 3692 del 7/11/2024 e n. 3550 del 10/10/2023;
- RILEVATO che la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di cui agli artt. 24 del DPR n. 1032/73 e dell'art. 3 del DL n. 79/97, convertito in legge n. 140/97 e successive modificazioni e integrazioni, determina la sua responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 e il conseguente obbligo di risarcire il danno ai sensi delle disposizioni codicistiche;

- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n.2, del codice civile ove il TFS non sia corrisposto nei termini da parte dell'Istituto, il lavoratore ha diritto al pagamento degli interessi senza alcuna necessità di costituire in mora il debitore, realizzandosi questa ex re alla scadenza dei suddetti termini;
- PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1224 del codice civile "Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro [art. 1277 ss.], sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali [art. 1284], anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno (..)";
- RILEVATO che in considerazione della natura moratoria/risarcitoria tanto degli interessi dovuti dall'INPS all'assicurato, quanto di quelli dovuti dai datori di lavoro all'INPS non è necessario nemmeno che l'INPS offra a queste ultime la prova di aver subito un danno, ai sensi dell'art. 1224 codice civile;
- VISTE le note operative dell'INPDAP n. 22 del 2008 e n. 35 del 2009;
- CONSIDERATO che al provvedimento impugnato è allegato un prospetto riepilogativo, 'Dettaglio pratiche', dal quale risulta che i giorni di ritardo, in relazione ai quali sono stati calcolati gli interessi, sono relativi al tardivo invio della documentazione inerente domande di riscatto;
- CONSIDERATO che il prospetto 'Dettaglio pratiche' contiene l'identificativo delle pratiche di riferimento e la tipologia della prestazione; il nominativo dell'iscritto ed il suo CF; la data di invio della documentazione;
- TENUTO CONTO che la procedura di gestione degli interessi da rivalsa consente a ciascun Ente/Amministrazione di accedere sia al dettaglio della richiesta sia al dettaglio del calcolo;
- TENUTO CONTO, altresì, che all'Ente ricorrente sono stati forniti tutti gli elementi per la verifica della correttezza dell'importo delle somme a titolo di interesse contestate;

- CONSIDERATO che l'odierno ricorrente, si inserisce per legge nell'attività dell'Ente previdenziale non in quanto suo generico collaboratore, bensì in quanto datore di lavoro ed in quanto datore di lavoro riceve direttamente dalla legge degli specifici obblighi, i quali sono indubbiamente preordinati a presidiare gli interessi del lavoratore sul piano previdenziale, ma sul piano direttamente applicativo sono previsti come obblighi del datore di lavoro verso l'Ente previdenziale;
- CONSIDERATO che il contestato provvedimento è stato adottato dall'INPS sulla base della vigente normativa e che l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dell'Ente che viola i termini per l'invio della documentazione, rappresenta per l'INPS un dovere d'ufficio e, pertanto, indisponibile;
- RITENUTO che gli elementi acquisiti in sede istruttoria non facciano ritenere suscettibile di modifica il provvedimento impugnato;

Su proposta del Direttore Generale,

**Delibera**

la reiezione del ricorso presentato dall'ISTITUTO TECNICO CASSANDRO FERMI NERVI.

IL SEGRETARIO



*Firmato digitalmente da*

**FEDERICO GRECHI**

IL PRESIDENTE



*Firmato digitalmente da*

**MARIO CANDORE**